



*Statuto  
dello Schema volontario di  
intervento del FITD*

*Roma, luglio 2024*

# STATUTO SVI

---

## Indice dello Statuto

### Lo Schema volontario di intervento

<i>Articolo</i>	<i>Pagina</i>
1. Costituzione	3
2. Finalità	3
3. Banche aderenti	3
4. Cessazione della partecipazione	4
5. Interventi	4
6. Forme di intervento	5
7. Risorse	6
8. Organi dello Schema volontario	7
9. Competenze dell'Assemblea delle banche aderenti	7
10. Funzionamento dell'Assemblea	8
11. Competenze del Consiglio di gestione	9
12. Funzionamento del Consiglio di gestione	10
13. Il Presidente	12
14. Il Collegio sindacale	12
15. Compensi dei Consiglieri e dei Sindaci	12
16. Il Direttore Generale	12
17. Rendiconto finanziario	14
18. Comunicazione al pubblico della partecipazione allo SVI	14
19. Segreto professionale e riservatezza	14
20. Funzionamento degli Organi	15
21. Clausola compromissoria	15

## **STATUTO SVI**

---

### **Statuto**

### **Lo Schema Volontario di intervento**

#### **Articolo 1**

##### **Costituzione**

1. È costituito, all'interno del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), in forma di associazione, uno Schema volontario di intervento (lo "Schema" o "SVI"), cui partecipano banche consorziate al FITD.
2. Lo Schema opera presso la sede del FITD e si avvale per il suo funzionamento delle strutture del medesimo.
3. La durata dello Schema è fissata al 31 dicembre 2034.

#### **Articolo 2**

##### **Finalità**

Lo Schema volontario interviene a sostegno di banche a esso aderenti, su loro richiesta, ai fini del risanamento delle stesse e per il perseguimento della stabilità finanziaria del settore bancario nel suo complesso.

#### **Articolo 3**

##### **Banche aderenti**

Le banche consorziate al FITD aderiscono allo Schema in via volontaria e su base contrattuale. Le decisioni sugli interventi approvati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), sono vincolanti per le banche aderenti, salvo per quelle che abbiano espresso voto contrario in occasione della delibera assembleare che ha disposto l'intervento e il cui dissenso risulti dal relativo verbale; mentre gli interventi deliberati dal Consiglio di gestione ai sensi dell'art.7, comma 2, lett. a), sono comunque vincolanti per tutte le banche aderenti.

## STATUTO SVI

---

### Articolo 4

#### Cessazione della partecipazione

1. La partecipazione allo Schema volontario cessa:
  - a) per recesso, esercitabile in qualunque momento, con un preavviso di quattro mesi, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte dello SVI, inviando la comunicazione di recesso tramite posta elettronica certificata. Durante il periodo di preavviso di cui al comma precedente, restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione allo Schema;
  - b) per esclusione, quando le banche aderenti abbiano espresso voto contrario per due consecutive proposte di intervento approvate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f).
2. Il ricorrere della condizione di cui al comma 1, lett. b) è dichiarato dal Consiglio di gestione.

### Articolo 5

#### Interventi

1. Lo Schema può intervenire a favore di banche aderenti, su richiesta delle stesse:
  - (i) in una fase preliminare, quando esse versino in condizioni di difficoltà sotto il profilo patrimoniale, reddituale o di liquidità o in condizioni di rischio per la propria stabilità finanziaria o di sostenibilità del modello di *business*;
  - (ii) successivamente, nei confronti di quelle per le quali siano state adottate misure di intervento precoce, ai sensi del Titolo IV, capo I, Sezione 01-I del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), ivi incluse le misure di cui agli artt. 53-bis e 67-ter, o per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) e del combinato disposto degli artt. 20, comma 1, lett. a) e 27, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 180 del 16 novembre 2015.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati solo quando sussistano concrete prospettive di risanamento della banca, sulla base di

## STATUTO SVI

---

piani di ristrutturazione efficaci e credibili predisposti dalla banca aderente richiedente l'intervento che consentano la minimizzazione degli oneri per lo Schema volontario, tenuto conto delle alternative disponibili. Inoltre, in caso di dissesto o di rischio di dissesto accertato dalla Banca d'Italia, gli interventi possono essere effettuati a condizione che, ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa, siano state preventivamente adottate misure di riduzione/conversione degli strumenti di capitale in capitale primario di classe 1, ovvero quando gli interventi riguardino operazioni precedentemente effettuate che richiedano, nei confronti della stessa banca destinataria, integrazioni o diverse configurazioni.

### Articolo 6

#### Forme di intervento

1. Lo Schema volontario può intervenire attraverso:
  - a) concessione di finanziamenti;
  - b) rilascio di garanzie;
  - c) assunzione di partecipazioni;
  - d) acquisizione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco;
  - e) altre forme funzionali alle operazioni di cui alle lettere precedenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati a condizione che non comportino l'assunzione, in via diretta o indiretta, del controllo della banca destinataria dell'intervento da parte dello Schema volontario.
3. Nel caso di acquisizione di partecipazioni al capitale di banche aderenti, l'intervento può essere effettuato a condizione che all'operazione partecipi un soggetto terzo.

## STATUTO SVI

---

### Articolo 7

#### Risorse

1. Le risorse necessarie per effettuare i singoli interventi e per coprire gli oneri e le spese connessi al funzionamento dello SVI e agli interventi medesimi sono fornite dalle banche aderenti.
2. L'ammontare delle risorse per gli interventi è deliberato, contestualmente all'approvazione dell'intervento:
  - a) dal Consiglio di gestione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), per un importo massimo complessivo per singolo intervento non superiore alla percentuale prevista dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), nell'ambito del *plafond* massimo pure dalla stessa stabilito;
  - b) dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), per singoli interventi superiori ai parametri di cui all'art. 9, comma 1, lett. e).
3. Le risorse sono fornite dalle banche aderenti allo Schema in via autonoma rispetto alle contribuzioni obbligatorie dalle stesse dovute in qualità di banche consorziate al FITD. Le risorse da destinare agli interventi sono messe a disposizione, a seguito della delibera del Consiglio di gestione o dell'Assemblea, in relazione alle modalità e ai tempi dei singoli interventi.
4. Le risorse necessarie a coprire gli oneri e le spese connessi al funzionamento dello Schema sono fornite dalle banche aderenti in via aggiuntiva rispetto a quelle previste dal comma precedente.
5. Le quote da versare per gli interventi sono commisurate alla base contributiva, rappresentata dalla consistenza dei depositi protetti delle banche aderenti rilevati alla data dell'ultima segnalazione disponibile. Dal computo vengono escluse le banche in liquidazione coatta amministrativa e in risoluzione, nonché la banca aderente destinataria dell'intervento.
6. Gli interventi dello Schema possono essere effettuati anche mediante ricorso a finanziamenti concessi da terzi a condizioni di mercato.
7. Eventuali realizzi rivenienti dagli interventi effettuati con l'utilizzo delle risorse dello Schema sono attribuiti alle banche che hanno partecipato agli interventi medesimi, in proporzione alla quota versata,

## **STATUTO SVI**

---

dedotti tutti li oneri ed estinti gli eventuali finanziamenti di cui al comma precedente.

### **Articolo 8**

#### **Organi dello Schema volontario**

1. Sono Organi dello Schema:
  - a) l'Assemblea delle banche aderenti;
  - b) il Consiglio di gestione, composto dal Presidente del FITD e dal Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, quali membri di diritto, e da 10 membri - nominati dall'Assemblea;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio sindacale;
  - e) il Direttore Generale.

### **Articolo 9**

#### **Competenze dell'Assemblea delle banche aderenti**

1. L'Assemblea delibera in sede ordinaria:
  - a) sulla nomina dei componenti del Consiglio di gestione;
  - b) sull'approvazione del rendiconto annuale, su proposta del Consiglio di gestione, sentito il Collegio sindacale;
  - c) sull'approvazione del preventivo delle spese di funzionamento, su proposta del Consiglio di gestione;
  - d) sui compensi dei componenti del Consiglio di gestione e del Collegio sindacale;
  - e) sull'ammontare del *plafond* complessivo delle risorse per gli interventi e sulla percentuale massima per singolo intervento, ai sensi dell'art. 7, comma 2;
  - f) sull'effettuazione degli interventi e sull'ammontare delle relative risorse necessarie ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), su proposta del Consiglio di gestione;

## **STATUTO SVI**

---

e, in sede straordinaria,

g) sulle modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio di gestione.

### **Articolo 10**

#### **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, inviato alle banche aderenti mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. Le banche aderenti partecipano all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di altra persona all'uopo delegata. Non è ammesso il voto per corrispondenza. La delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Lo Schema comunica le modalità di conferimento della delega nella lettera di convocazione dell'Assemblea. Le banche aderenti in amministrazione straordinaria sono ammesse a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
3. Ogni banca aderente ha diritto a un voto, cui si aggiunge un ulteriore voto per ogni centomillesimo di quota proporzionale di base contributiva allo Schema.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tante banche aderenti che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi e delibera a maggioranza assoluta delle banche intervenute e, in seconda convocazione, delibera qualunque sia il numero dei voti spettanti alle banche intervenute.
5. Per la validità delle deliberazioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. f), è necessario il voto favorevole di tante banche aderenti che rappresentino i tre quarti dei depositi protetti delle banche aderenti allo Schema e la metà del numero di banche aderenti allo Schema.
6. Per la validità delle deliberazioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. g), è necessaria la presenza in Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, di tante banche che rappresentino almeno la metà dei voti complessivamente spettanti alle banche aderenti e il voto



## **STATUTO SVI**

---

favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti alle banche presenti o rappresentate, salvo che per le modifiche dell'art. 3, dell'art. 7, comma 2 e dei commi 5 e 6 del presente articolo, per le quali è richiesto il voto favorevole di tante banche aderenti che rappresentino i tre quarti dei depositi protetti delle banche aderenti allo Schema e la metà del numero di banche aderenti allo Schema.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dagli intervenuti su proposta del Presidente. Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, tale funzione è assunta da un Notaio da lui designato.

### **Articolo 11**

#### **Competenze del Consiglio di gestione**

1. Il Consiglio di gestione delibera:
  - a) sulla proposta all'Assemblea in merito agli interventi dello Schema, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), e alla messa a disposizione delle relative risorse per effettuarli;
  - b) sugli interventi dello Schema ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) e sulla messa a disposizione delle relative risorse per effettuarli;
  - c) sul ricorso ad operazioni di finanziamento di cui all'art. 7, comma 6;
  - d) sulle proposte all'Assemblea di modifica dello Statuto;
  - e) sul progetto di rendiconto annuale;
  - f) sul preventivo delle spese di funzionamento;
  - g) sulla nomina del Vice Presidente;
  - h) sulla determinazione dei compensi del Presidente e del Vice Presidente, sentito il Collegio sindacale;
  - i) sulla nomina di un Comitato Tecnico Consultivo, determinandone le competenze e le modalità di funzionamento, che assista il Direttore

## **STATUTO SVI**

---

Generale nella fase istruttoria di interventi che comportino l'acquisizione di partecipazioni o di altre attività;

- j) sul ricorrere della condizione di esclusione delle banche aderenti dallo Schema, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b);
- k) su ogni altra materia non riservata alla competenza dell'Assemblea.

### **Articolo 12**

#### **Funzionamento del Consiglio di gestione**

1. I componenti del Consiglio di gestione sono eletti dall'Assemblea tra i membri della presidenza, gli amministratori delegati e i componenti della direzione generale delle banche aderenti, nonché tra coloro che abbiano maturato un'ampia esperienza nella gestione bancaria, con le seguenti modalità:
  - a) 6 componenti designati dai primi sei gruppi bancari, individuati sulla base delle quote di contribuzione allo Schema;
  - b) i restanti 4 ripartiti nei quartili della distribuzione delle quote proporzionali di contribuzione degli altri gruppi bancari. Nell'ambito di ciascun quartile possono costituirsi aggregazioni elettorali; quella che consegue il maggior numero di deleghe all'interno di ciascun quartile ha il diritto di designare un proprio rappresentante. Se l'aggregazione elettorale è coordinata da un'Associazione fra le banche aderenti, può essere designato come Consigliere un componente della presidenza o della direzione generale di detta Associazione.
2. Il Consiglio di gestione dura in carica tre esercizi e nomina, nella prima riunione, al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Alle riunioni partecipa il Direttore Generale con funzioni di Segretario, assiste il Collegio sindacale e possono presenziare le persone a ciò facoltizzate dal Presidente.
3. I componenti del Consiglio di gestione devono possedere i requisiti previsti dall'art. 26 del TUB, a eccezione del comma 3, lett. c) ed e), e da disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia.

## STATUTO SVI

---

4. Il componente del Consiglio cessato dalla carica per qualunque motivo è sostituito per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile con altro nominativo in possesso dei requisiti richiesti, indicato dal gruppo bancario o dalla singola banca o dalla aggregazione elettorale che ha designato il componente cessato dalla carica.
5. Il Consiglio di gestione è convocato dal Presidente con avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, inviato mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire tramite posta elettronica almeno ventiquattro ore prima della riunione.
6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di gestione è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per le deliberazioni aventi a oggetto le materie di cui all'art. 9, comma 1, lettere f) ed g) e all'art. 11, comma 1, lett. a) e b), è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.
7. Le riunioni del Consiglio di gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento di chi presiede la riunione, sia l'identificazione delle persone legittimate a presenziare sia la possibilità, per tutti i partecipanti, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Il Presidente o il Segretario dovranno, tuttavia, essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di gestione.
8. Il Consiglio di gestione può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e i Sindaci in carica.
9. Il componente del Consiglio di gestione portatore di un interesse in relazione a una specifica operazione, dovrà farne esplicita dichiarazione e non partecipare alla trattazione dell'argomento e alla relativa deliberazione.

## **STATUTO SVI**

---

### **Articolo 13**

#### **Il Presidente**

1. Il Presidente dello Schema volontario è il Presidente del FITD.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza dello Schema nei confronti dei terzi, anche in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea delle banche aderenti e il Consiglio di gestione.

### **Articolo 14**

#### **Il Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale dello Schema è il medesimo del FITD.
2. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge e di Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo contabile, sul sistema dei controlli interni, nonché sulla piena separatezza tra le risorse dello Schema e quelle del FITD, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile.
3. Il Collegio sindacale esercita, altresì, il controllo contabile sull'attività dello Schema volontario, ai sensi dell'art. 2409-*bis* del codice civile.
4. I Sindaci partecipano alle Assemblee e assistono alle riunioni del Consiglio di gestione, anche tramite mezzi di collegamento a distanza.

### **Articolo 15**

#### **Compensi dei Consiglieri e dei Sindaci**

Ai Consiglieri e ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, compete il compenso fissato dall'Assemblea.

### **Articolo 16**

#### **Il Direttore Generale**

1. Le funzioni di Direttore Generale dello Schema volontario sono svolte dal Direttore Generale del FITD.

## STATUTO SVI

---

2. Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle delibere consiliari, garantendo la gestione corrente dello Schema volontario.
3. Il Direttore Generale:
  - a) svolge l'istruttoria relativa all'attività dello Schema e partecipa alle riunioni del Consiglio di gestione con funzioni propositive;
  - b) sottoscrive nell'ambito dei suoi poteri gli atti dello Schema, e può conferire detto potere, in via disgiunta o congiunta, a dirigenti del FITD, in via permanente per particolari materie, ovvero, di volta in volta, per specifici atti;
  - c) predispone e presenta all'esame del Consiglio di gestione il progetto di preventivo delle spese di funzionamento;
  - d) nomina consulenti, stabilendone la durata dell'incarico e i relativi compensi;
  - e) rappresenta lo Schema in ogni giudizio civile e penale o procedimento, attivo o passivo, di cognizione, esecutivo, cautelare o di mediazione, nessuno escluso, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale, nominando i difensori, stabilendone i compensi e firmando gli opportuni mandati;
  - f) propone istanze, reclami, ricorsi e opposizioni, davanti a qualsiasi autorità amministrativa e finanziaria, e in qualsiasi sede e grado di giudizio, anche in Cassazione, costituendosi per lo Schema anche agli effetti delle definizioni delle relative vertenze, nonché presenta denunce, esposti e querele all'autorità giudiziaria o di polizia;
  - g) compie, in nome e per conto dello Schema, atti presso qualsiasi Ente pubblico e privato;
  - h) apre e utilizza conti correnti bancari e postali, prelevando e depositando somme su di essi;
  - i) effettua pagamenti in esecuzione degli impegni assunti
  - j) rilascia e revoca, nei limiti dei poteri sopra elencati, procure o deleghe a Dirigenti o dipendenti del FITD.
4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nelle sue competenze.

## **STATUTO SVI**

---

### **Articolo 17**

#### **Rendiconto finanziario**

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di gestione provvede a presentare all'Assemblea una propria relazione sull'attività svolta nell'esercizio e il progetto di Rendiconto.

### **Articolo 18**

#### **Comunicazione al pubblico della partecipazione allo SVI**

1. Lo Schema pubblicizza, in una apposita sezione del sito web del FITD, l'elenco delle banche a esso aderenti, unitamente a una nota informativa riguardante le finalità e gli interventi ai quali lo Schema è destinato.
2. Le banche aderenti, a loro volta, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela possono indicare la propria partecipazione allo Schema.

### **Articolo 19**

#### **Segreto professionale e riservatezza**

I componenti degli Organi e coloro che prestano la loro attività per lo Schema sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, ai dati e alle informazioni che siano in loro possesso in ragione dell'attività istituzionale svolta e di cui garantiscono la riservatezza.

## **STATUTO SVI**

---

### **Articolo 20**

#### **Funzionamento degli Organi**

Per il funzionamento degli Organi dello SVI si applicano per quanto non disposto dal presente Statuto le previsioni del Regolamento sul Funzionamento degli Organi del FITD.

### **Articolo 21**

#### **Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le banche aderenti, ovvero fra esse e lo Schema, è devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dall'Associazione Bancaria Italiana.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VIII, Capo VI bis del codice di procedura civile .